

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- impiegati di commercio:
- impiegato generico fr. 21.82
- impiegato operativo fr. 23.58
- impiegato responsabile fr. 26.72

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

¹I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5

¹Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliare dei servizi finanziari entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha una validità di tre anni.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

⁴La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri